ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO GIORNALIERO A FAVORE DEL PERSONALE OPERAIO DELLO STATO

Art. 5

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni e' soppresso nei confronti di coloro cui e' applicabile l'articolo 1 della presente legge. Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma, viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per passaggio di categoria o di nomina a capo operaio.

Versione in vigore dal 18 maggio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato
Estremi	Legge 19 aprile 1962, n. 180
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzione-di-un-assegno-giornaliero-a-favore-del-personale-operaio/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it